

I — Enti provinciali per il turismo e Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo.

L'organizzazione pubblica cosiddetta "periferica" del turismo poggia essenzialmente su due strutture portanti, diffuse in maniera capillare, anche se non uniforme, su tutto il territorio nazionale: sono gli *Enti Provinciali per il Turismo* da un lato, e le *Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo* dall'altro, (non considero in questa disamina gli Assessorati regionali, provinciali e comunali del turismo che sono — soprattutto questi ultimi due — branche delle rispettive Amministrazioni politiche e comunque non rispondenti tecnicamente alla promozione e propulsione del turismo di base).

Esaminando, ora, secondo la loro origine cronologica, la situazione degli Enti periferici (e cioè, si ripete, gli Enti provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo), notiamo subito che le Aziende Autonome, sono nate nel 1926, in forza del R.D.L. 15 aprile n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926 n. 1380, quasi sul modello di preesistenti Aziende termali austro-ungariche, potendosi riconoscere come stazioni di cura, soggiorno e turismo i Comuni, le borgate, o frazioni, o gruppi di Comuni contermini "ai quali conferisce importanza essenziale nell'economia il concorso dei forestieri...", e cioè, in altre parole, quelle località che *effettivamente* sono vocate al turismo, vivendo in buona parte dell'anno proprio di questo prodotto.

Non vale lo stesso discorso per gli Enti provinciali per il turismo, i quali furono creati successivamente, cioè nel 1935 (D.L. 20 giugno n. 1425), e direi forzatamente, come esito di una riforma dell'accentratore governo fascista allora vigente: si identificarono subito organismi sorti come Commissioni tecniche sui problemi turistici nell'ambito dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (cfr. Mario P. Chiti in "Elementi di legislazione turistica", ed. Agnesotti, Roma, 1979, p. 28 ss.) e cioè, più semplicemente organi di consulenza turistica — in quei Consigli provinciali che sarebbero poi divenuti le Camere di Commercio.

"*Prefetture del Turismo*" furono chiamati gli EE.PP.T. appena nati, e non a caso: ad essi, infatti, furono attribuiti precisi compiti di coordina-

mento e controllo delle attività turistiche svolte nell'ambito della provincia di competenza: la provincia, invero, costituiva e costituisce preciso limite territoriale ai compiti amministrativi svolti da tali Enti, pur non essendo elemento costitutivo degli stessi.

Tralasciamo, poi, perché di minore interesse in questa sede, la non democraticità della composizione del Consiglio d'Amministrazione i cui membri sono numericamente di prevalente estrazione governativa e tali quindi da non rappresentare pienamente nella maniera più idonea gli interessi turistici provinciali (cfr. Chiti, op. cit.).

Accanto, tuttavia, ai compiti amministrativi in senso lato, sono devoluti agli E.P.P.T. anche compiti di promozione turistica e di studio di tali fenomeni, in un certo senso in concorrenza con le Aziende Autonome, auteriormente create, e già funzionanti, e che curano *soltanto e segnatamente* gli interessi turistici della stazione cui afferiscono: a questo punto, poi, si evince, come sia obiettivamente difficile, a tanti anni dalla caduta del Fascismo che ne determinò la nascita, far fare bene a questi Enti provinciali, attività amministrativa e di controllo e insieme anche attività di promozione e operativa per l'intero territorio di una provincia!

Cioè, ormai nessuno dubita più che il territorio provinciale che appare come limite di competenza amministrativa e di intervento operativo agli E.P.P.T., sia assolutamente inadeguato — specialmente oggi in un momento in cui il turismo italiano si confronta con quello in via di veloce sviluppo dei concorrenti paesi cosiddetti emergenti, — a determinare o a identificare la vocazione turistica di un territorio: cioè il turismo deve essere promosso, incoraggiato e fruito attraverso comparti territoriali omogenei, senza limiti e vincoli provinciali, identificando, invece i veri bacini di interesse turistico che possono rientrare entro i confini delle "vecchie" province o superarli.

Le Regioni, poi, a statuto ordinario, create ex art. 117 Cost., che ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6, hanno competenza normativa e amministrativa in materia di turismo (e industria alberghiera), hanno o stanno affrontando il problema nella maniera che fra poco vedremo; mentre la Sicilia, Regione a statuto speciale, che all'art. 15 contiene la ben nota statuizione di principio, ancora dopo 36 anni non osservata e resa esecutiva, sulla *soppressione delle circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano*, non ha ancora chiaramente scelto una propria linea di condotta, laddove altre regioni hanno invece già legiferato ed altre si apprestano a farlo.

E non dimentichiamo la legge regionale siciliana n. 1 del 2/1/1979, di notevole portata, che ha praticamente affidato ai Comuni funzioni e compiti di primaria importanza nei vari settori dell'amministrazione ed anche in quello turistico.

Anzi, e lo noteremo meglio appresso, il Comune si pone come l'organo veramente proiettato nel futuro, certamente di più antica e nobile tradizione e destinato a durare nel tempo: anche le altre Regioni hanno attribuito ai Comuni compiti rilevantissimi, pure in materia turistica, come controlli e autorizzazioni varie, in buona parte prima demandati agli EE.PP.T.. Ci si chiede, infatti, a questo punto, quali compiti resteranno agli EE.PP.T., una volta svuotati delle loro prevalenti attribuzioni burocratiche, se non quelle, latu sensu, promozionali, come allora le Aziende Autonome, che, però, hanno maggiore e più lunga esperienza nel settore, sono dotate di proprie entrate tributarie, tali da non pesare interamente sul pubblico bilancio, e soprattutto *identificano una realtà territoriale certamente turistica*.

Ritornando sulla dimensione territoriale degli EE.PP.T., rilevano ancora gli studiosi del settore (cfr., Chiti, E. Vismara - OO.VV.), che tale fondamento è stato ormai posto in dubbio, in quanto tale da non apparire una entità omogenea "e da fare auspicare una trasformazione degli Enti provinciali in aziende comprensoriali". Non dimentichiamo tale ultimo importante e basilare concetto che comincia ormai a ricorrere costante nelle relazioni di studio, nei convegni, nelle certezze delle nuove legislazioni regionali e nella legge quadro dello Stato, ormai di prossimo esito.

Appare chiaro, a questo punto, che anche il riordinamento degli Enti e Aziende, avvenuto, come si sa, il 27/8/1960 con i DD.P.R. n. 1044 e n. 1042, ha sostanzialmente rafforzato la fisionomia delle Aziende Autonome come enti operatori, mentre gli EE.PP.T. vengono caratterizzati in modo determinante sotto l'aspetto del coordinamento e del controllo. Ma anche quest'ultimo aspetto caratterizzante "le Prefetture del turismo" sta venendo meno, allorché si pensi, che pure al di là della ristrutturazione di tutti gli Enti periferici del turismo, e anche della eventuale soppressione degli EE.PP.T., diverse Regioni hanno già legiferato in materia turistica (guide, agenzie di viaggi, settore alberghiero) *non contemplando più* i poteri burocratici di controllo a favore degli EE.PP.T., ma addirittura demandando *generalmente ai Comuni*, proprio quei poteri e quei compiti, prima attribuiti *ex iure* agli Enti provinciali.

E' infatti sintomatico che nella legislazione regionale ci si orienti ormai in modo pressoché costante a non tener conto della presenza degli EE.PP.T., ove ancora sussistenti, quasi a volerne, di fatto, anticipare la conforme soppressione.

II — La situazione in alcune regioni.

Volendo dimostrare quanto sopra detto, passiamo ora ad una breve disamina, quasi a volo d'uccello, sulla situazione venutasi a formare in Italia, attraverso l'esemplificazione di provvedimenti legislativi di alcune regioni italiane. L'Emilia Romagna, per esempio, con legge 16/6/1981 n. 17 (*"Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete e accompagnatore turistico"*), nel riformare profondamente la materia, la cui normativa statale è in verità assai vetusta e certamente superata, ha delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide, interpreti e accompagnatori (art. 13); così come, alla base, il rilascio della licenza d'esercizio è prerogativa esclusiva del Comune (artt. 8-10).

La stessa Regione Emilia Romagna con successiva legge 2/9/1981 n. 27 (*"Istituzione dell'albo regionale delle Associazioni "Pro loco"*), all'art. 5 ha dichiarato che "l'esercizio delle funzioni amministrative... è delegato e subdelegato ai Comuni". Il Comune, ancora, con propri atti provvederà all'approvazione dello Statuto (art. 6) e a richiedere al Presidente della Regione il riconoscimento della personalità giuridica.

Anche, qui, innovando sostanzialmente nella legislazione precedente, non si fa alcun cenno degli Enti provinciali per il Turismo. Ancora l'Emilia-Romagna, con un'ulteriore e coraggiosa legge nel settore turistico, la n. 42 del 30 novembre 1981, ha classificato le Aziende alberghiere, secondo una certa normativa di tipo europeo, che fra l'altro, sta, diffondendosi per fortuna con somiglianza di contenuti, anche nelle altre regioni d'Italia, e ha chiaramente abolito ogni competenza degli EE.PP.T., allorché l'art. 7, (1° comma), testualmente recita che *"le funzioni amministrative di classificazione alberghiera, attribuite agli Enti provinciali per il turismo dal R.D.L. 18 gennaio 1937 n. 975 e successive modificazioni, sono delegate, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 57 primo comma dello statuto regionale, ai Comuni, con effetto 1° maggio 1982"*.

In pratica tutte le competenze sono attribuite ormai al Comune, Ente dalle finalità generali il quale, a quanto sembra, risulta oggetto di particolare attenzione e valorizzazione da parte di quasi tutte le legislazioni regionali, in omaggio, anche alla democraticità della sua composizione consiliare. Ed ancora la denominazione dell'Azienda alberghiera deve essere approvata dal Comune (art. 11).

La Regione Puglia, che è stata fra le prime a innovare legiferando nel campo della legislazione turistica, con legge n. 37 del 26 giugno 1981,

"*Disciplina della classificazione alberghiera*", ha statuito espressamente che "il rilancio della licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi alberghieri sono di competenza del Comune territorialmente interessato" (art. 6). Non si fa alcun cenno, anche in questa legge, degli Enti provinciali per il turismo.

La regione Piemonte, soltanto, in un'analogo legge di "*Classificazione delle aziende alberghiere*" (la n. 21 del 16 giugno 1981), all'ultimo articolo, e cioè all'art. 8, come *norma transitoria*, stabilisce che "sino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo la classifica viene attribuita dagli Enti provinciali per il turismo..." (comma 4°).

Ed ancora la Lombardia con legge 10 dicembre 1981 n. 71, nel disciplinare le Aziende ricettive all'aria aperta, alias, campeggi e villaggi turistici, stabilisce, all'art. 7, che la classificazione è obbligatoria e *ad essa provvede l'amministrazione comunale* territorialmente competente anche se viene contemplata ancora — e non se ne conosce il motivo data la pleonasticità dell'insieme — la figura dell'Ente provinciale per il turismo che dovrà istruire (forse tecnicamente) le domande atte ad ottenere la classificazione. Cioè, in sostanza l'E.P.T. si pone solo come tramite strumentale nei confronti del Comune che dovrà emettere il provvedimento di autorizzazione all'esercizio (art. 9).

Ma, per converso, la Toscana, ritorna immediatamente al Comune, quale unica e sola autorità competente alla istruttoria delle pratiche, alla assegnazione e alla revisione della classifica, all'approvazione della denominazione dell'esercizio, e ciò sempre in tema di alberghi, campeggi e villaggi turistici (leggi regionali n. 78 e n. 79 rispettivamente del 27 e del 29 ottobre 1981).

Una delle regioni che più recentemente ha legiferato sulla stessa importante tematica è la Liguria, che con legge 4/3/1982 n. 11 ("*Norme per la classificazione delle aziende ricettive*"); all'art. 1, espressamente *ha delegato ai Comuni* tutte le funzioni amministrative relative alla classificazione delle aziende ricettive.

Ed ancora — prosegue la legge — "le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Comune competente..." (art. 8).

Lo stesso Comune — in caso di gravi deficienze nelle attrezzature e negli

impianti degli esercizi ricettivi — *dispone* la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore (art. 10).

Così com'è al Comune, e non agli EE.PP.T., — fra l'altro neppure minimamente menzionati nella legge, — che i titolari delle aziende ricettive devono far pervenire la denuncia dei requisiti necessari per la classificazione (art. 11).

Mentre è abbastanza significativo — e può valere come esempio paradigmatico per le altre regioni italiane — il contenuto dell'art. 12 che stabilisce che *i provvedimenti concernenti la classificazione, revisione e declassificazione devono essere* — oltre che notificati com'è ovvio ai titolari —, *comunicati* alle Regioni e all'*Azienda Autonoma di cura, soggiorno e turismo*, se esista nella località.

Credo, a questo punto, che ogni commento sia superfluo, mentre è chiaro che, da un lato, la Regione ha inteso ignorare (o rectius "abolire"?) gli EE.PP.T., e dall'altro, invece, ha voluto dare crisma di rilevanza turistica pubblicistica nell'ambito dell'amministrazione regionale alle Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo (cfr. art. 12 cit.).

Conclusione logica della ratio perseguita dal legislatore ligure con la legge n. 11 è che sono i Comuni a esercitare la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella legge nell'ambito dei rispettivi territori.

Ancora più recente è la normativa della regione *Abruzzo* parimenti in materia alberghiera. Infatti la legge 23 luglio 1982 n. 45 ha disciplinato la classificazione alberghiera, iniziando, proprio, all'art. 1 con l'identificare l'attività ricettiva come quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

Per le finalità che più ci riguardano nella presente monografia, rileviamo, immediatamente, che la classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali — secondo l'art. 4 — *sino a quando non sia riformata la struttura periferica del turismo*, viene attribuita, con deliberazione consiliare, dagli Enti provinciali per il turismo: trattasi, quindi di disposizione che ha il carattere della precarietà e della temporaneità, in quanto si riconosce, si ammette e si prevede che tale attribuzione è limitata nel tempo in attesa della tanto e da tante parti conclamata riforma degli enti turistici periferici. Infatti, l'art. 7 dispone che la denominazione di ciascuna azienda alberghiera viene approvata dall'*ente preposto alla relativa classificazione*, senza così aprioristica identificazione, essendo il tutto subordinato alla ormai prossima ristrutturazione periferica della organizzazione turistica, e senza più parlare, pertanto, di Enti provinciali per il turismo.

Stessa considerazione per l'Ente (non identificato) che deve fare da tramite con il Presidente della giunta regionale ai fini della presentazione di eventuali ricorsi avverso la classificazione (art. 10).

Così, ancora, si parla genericamente di competente "ente preposto alle operazioni di classificazione" negli artt. 12, 13, 14, 16 e 18; mentre la sospensione della licenza ed eventuali sanzioni amministrative sono di esclusiva competenza del Comune (artt. 16-17).

Da tutto ciò si evince chiaramente come la regione Abruzzo abbia solo temporaneamente conservato agli Enti provinciali per il turismo le attribuzioni della classificazione alberghiera, e cioè "sino a quando con legge regionale non sia riformata la struttura periferica del turismo (artt. 4 e 12 citt.), mentre fa espressa e reiterata riserva a favore di un nuovo Ente che risulterà competente per tali operazioni.

Ogni riflessione ulteriore o altro commento, appare, a questo punto, superfluo; potremmo solo dire: *hoc est in votis*.

Quindi quasi soltanto la Sicilia, con legge 13 marzo 1982 n. 14 ("Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta"), ritenendo forse che i suoi attributi di Regione a Statuto speciale le consentano di discostarsi da quanto legiferato prevalentemente dalle altre regioni, contempla ancora gli EE.PP.T. quanto all'assegnazione della categoria da attribuire ai c.d. parchi di campeggio istituiti e regolamentati appunto con tale provvedimento (art. 9). Anche le tariffe (art. 11) — e non se ne capisce il perché — sono approvate dagli Enti provinciali che, soppressi in altre regioni d'Italia e in altre in procinto di esserlo, conservano ancora in Sicilia numerose e importanti prerogative, proprio in contrasto — come sopra dimostrato — con l'indirizzo nazionale. Per quanto, però riguarda la vigilanza sull'osservanza delle norme di detta legge, l'art. 13, ritorna a parlare dei Comuni, dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità sanitaria e, infine, proprio all'ultimo anche degli Enti provinciali per il turismo.

III — La soluzione dell'Umbria, delle province autonome di Trento e Bolzano ed altri esempi in Italia.

Molto più profondo è, invece, il rinnovamento legislativo operato dalla Regione Umbria, che già con legge 23 novembre 1972, n. 60 sopprime gli Enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni, e ne assorbì il personale e

le funzioni. Per converso, il territorio regionale è stato suddiviso, sotto il profilo turistico, per territori omogenei, abbracciati numerosi comuni contermini, e costituenti le Aziende Autonome a carattere comprensoriale del Ternano, del Tuderte, del Trasimeno, dell'Orvietano, dell'Alta Valle del Tevere, della Val Nerina-Cascia, laddove, certamente, non si fa più distinzione fra borgate di uno stesso Comune e fra Comuni vicini.

Similmente, le province autonome di *Trento e Bolzano* con leggi provinciali, rispettivamente n. 54 del 22 dicembre 1975 e n. 41 del 6 settembre 1976, hanno soppresso i propri Enti provinciali per il turismo, trasferendone personale e funzioni alle giunte provinciali, e conservando, invece, le Aziende autonome di soggiorno e turismo.

In particolare la legge n. 41 della provincia di Bolzano ha regolato compiti, funzioni e strutture delle Aziende di cura, soggiorno e turismo, riscrivendone l'ordinamento, e dichiarando che esse possono essere istituite "in località comprendenti il territorio di uno o più comuni... sentiti il Consiglio o i Consigli comunali interessati". "Ed ancora ogni azienda deve avere una sede centrale permanente e può istituire uffici di informazione distaccati".

Vengono, parimenti, conservate le associazioni pro loco; e viene istituito presso la Provincia il comitato provinciale per il turismo, che è organo consultivo della stessa per la materia riguardante il turismo e l'industria alberghiera (art. 27-28).

Per quanto attiene alla soppressione dell'Ente provinciale per il turismo, ricordiamo che essa ha avuto decorrenza dal 31 dicembre 1976; le relative funzioni sono poi passate alla provincia autonoma di Bolzano (art. 31).

Anche il *Friuli Venezia Giulia*, regione turisticamente molto avanzata ha soppresso gli Enti Provinciali per il Turismo di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine (cfr. legge 11/8/1980 n. 33) e ha costituito un'*Azienda Regionale per la promozione turistica* (legge 9/5/1981 n. 26) "allo scopo di assicurare la gestione delle attività promozionali e pubblicitarie nel settore turistico (art. 1)". L'Azienda ha avuto messi a disposizione, per la sistemazione degli uffici e dei servizi, i beni immobili e mobili già appartenuti all'Ente Provinciale per il Turismo di Trieste (art. 3). E' molto significativo il comma 3° dell'art. 15, che prevede che per le esigenze promozionali nonché con la partecipazione a mostre e fiere di interesse turistico, l'Azienda può avvalersi di personale messo temporaneamente a disposizione dalle Aziende Autonome del Turismo.

Ancora:

Rodolfo Gigli, Assessore al turismo della *Regione Lazio*, in una nota conferenza stampa, riportata da tanti giornali (fra cui "l'Agenzia di viaggi" n. 111 del 12 maggio 1982; "Turismo Domani" — maggio e giugno '82), elencando una serie di iniziative per il rilancio del turismo regionale, ha proposto, fra l'altro, la ristrutturazione degli enti turistici sub-regionali con la creazione di *Aziende comprensoriali*, la realizzazione a breve scadenza di *Azienda di turismo a Roma* (e certamente il turismo a Roma per quello che Roma è, non avrebbe — volendo essere sottili — bisogno di particolari strumenti promozionali!) e di una *Azienda di promozione del turismo laziale*, altamente operativa e specializzata al servizio della regione (un po' — forse — sul modello già istituito in Friuli Venezia Giulia).

In sostanza, anche qui notiamo la ristrutturazione del turismo per bacini comprensoriali e la soppressione, perché anacronistici, degli Enti provinciali per il turismo.

Altri esempi recenti di tendenza manifesta — proprio per finalità operative — a costituire Aziende di turismo comprensoriali si sono avute con l'*Azienda autonoma di Genova*, sorta nel 1979, che abbraccia e comprende le originarie Aziende di Nervi e di Pegli, e con quella recentissima di *Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano* (costituita con decreto Pres. Giunta reg. Friuli-Venezia Giulia n. 0578 del 2-12-1981), ai sensi della legge regionale 11 agosto 1980 n. 34, artt. 6-7-8, con sede in Lignano Sabbiadoro e con competenze sull'intero territorio dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella e Preceniccio. Si tratta, in pratica, dell'estensione della competenza territoriale dell'originaria Azienda di Lignano Sabbiadoro ai detti territori degli altri Comuni della laguna di Marano.

E', similmente e praticamente, la stessa esigenza sentita dai territori e dai comuni dell'agro ericino, compreso il capoluogo di Trapani di riconnettersi tutisticamente all'*Azienda Autonoma di soggiorno e turismo di Erice!*

La tendenza quindi è ormai generalizzata, ed è difficile pensare alla costituzione di nuove Aziende di cura, soggiorno e turismo se non su base comprensoriale: non ha senso ed è altamente e inutilmente dispendioso mantenere strutture sproporzionate per località microturistiche: l'evoluzione turistica di questi ultimi anni ha imposto ripensamenti, leggi adeguate,

riqualificazioni della offerta, investimenti giganteschi, costi e oneri sociali notevoli, insieme ad una visione globale e macrocosmica del fenomeno turistico.

E' proprio recentissima, infatti, la notizia che la *Regione Lombardia* non ha approvato la richiesta per la creazione di una Azienda Autonoma di turismo a Brescia, ma a quanto pare, non sarebbe contraria alla creazione di un'Azienda comprensoriale che accorpi Brescia e la vicina Val Trompia, afferente, cioè, diversi comuni contermini che costituiscono un unico bacino turistico.

Assai notevoli gli orizzonti d'intervento e di riforma che la *Regione Piemonte* si appresta a fare. Riportiamo un passo interessante, pubblicato nella rivista "Turismo Domani" di giugno 1982 che riguarda la riforma istituzionale negli intendimenti dell'Assessore regionale al turismo:

"Basandosi sul patrimonio di proposte e di idee scaturito dagli innumerevoli dibattiti, la Giunta Regionale presentò un proprio disegno di legge in data 12/6/1979 "Riforma dell'organizzazione turistica locale", che rappresenta un progetto completo per adeguare la struttura e il riparto delle competenze alle esigenze attuali.

Com'è noto il disegno di legge propone di delegare al Comune le competenze amministrative residue facenti capo all'Ente Provinciale per il Turismo completando un processo di attribuzione già ampiamente attuato dal D.P.R. 616/1977. Per quanto riguarda la definizione dell'ambito territoriale adeguato ai fini turistici, il D.D.L. propone la identificazione dei "bacini turistici"... come zone che presentano caratteristiche di unitarietà e integrazione sotto il profilo ambientale e dell'offerta dei servizi di ricezione e di ospitalità. Tali bacini rappresentano quindi le aree del territorio regionale in cui si riscontrano in modo dominante le interconnessioni di tipo turistico, senza peraltro escludere che il turismo possa realizzarsi e svilupparsi in località che tuttavia non fanno parte di alcun bacino turistico.

I bacini turistici diventano di conseguenza il riferimento per la costituzione, ove sussistano le condizioni, di aziende di Turismo sovracomunali in sostituzione delle precedenti Aziende di Cura, Soggiorno o Turismo, oppure di forme consortili od associative per la produzione turistica. Va rilevato che le nuove aziende di turismo non sono frutto semplicemente di un cambio di etichetta, ma vogliono essere il tentativo di mettere a disposizione del turismo uno strumento di promozione che abbia caratteri di agilità, di democrazia, di efficienza, e che sia nel contempo abbastanza ampio

da superare il livello campanilistico rispetto al quale si realizza una eccessiva frammentazione di risorse e una sfitticità di intervento...

... Il Consiglio regionale nella seduta del 3 dicembre scorso ha approvato la delega ai Comuni delle funzioni in materia di classifica alberghiera e ciò in connessione con l'entrata in vigore della nuova legge di settore.

Altri provvedimenti potrebbero essere adottati a livello amministrativo per facilitare il trapasso dal precedente sistema organizzativo al nuovo, sul quale non sembrano più esistere dubbi. Tra questi; l'accorpamento di un'unica Azienda di bacino delle quattro aziende esistenti in Val di Susa, in modo da poter attivare immediatamente un lancio promozionale della Valle che si colleghi ai programmi turistici esistenti; l'analoga costituzione di un'unica Azienda per il Lago Maggiore; la sollecitazione di forme organizzative tra Comuni e Comunità Montane in altre aree turistiche; il Commissariamento degli Enti provinciali per il Turismo e la messa a disposizione delle nuove Aziende o degli Enti locali delle loro strutture e professionalità.

Accanto alla riorganizzazione del settore pubblico è necessario tuttavia che si sviluppino forme di organizzazione anche nel comparto privato..."

Appare superfluo ogni commento alle chiare determinazioni che l'Amministrazione del turismo della regione Piemonte intende portare avanti per la realizzazione di nuove più moderne e operative strutture nel settore dell'organizzazione pubblica subregionale; e ciò a prescindere e indipendentemente da ogni eventuale correlazione con la legge quadro dello Stato che andremo fra poco ad esaminare.

Ciò che importa notare è che il Piemonte, mentre ritiene di abbandonare la struttura provinciale, avendo delegato o delegando molte attribuzioni turistiche ai Comuni, intende invece *mantenere*, e servirsene, se pur ristrutturata e soprattutto ampliata a livello di bacino comprensoriale, *le Aziende Autonome di cura, soggiorno e turismo, ancora una volta ritenute le uniche strutture veramente idonee per la promozione e l'incremento del turismo.*

Abbastanza significative in proposito le parole di due autori (Francesco Pirocchi e Angela Migliorino Messina):

"Ormai appare acquisito che l'azienda di turismo, nel futuro assetto organizzativo dalla materia deve essere di livello sovracomunale e pertanto si parla frequentemente di aziende comprensoriali, che tengano, cioè, conto delle condizioni turistiche di zone alquanto omogenee da un punto di vista geografico, artistico ed economico". (In "Istituzioni di legislazione turistica" - Ed. C.L.I.TT. - Roma, 1982 - pag. 82).

IV – La legge quadro dello Stato.

Bisogna, a questo punto, accennare all'ormai abbastanza nota legge quadro, o legge dei principi in materia turistica, recentemente approvata dai due rami del Parlamento, che dovrebbe regolare, o se si vuole, "precoordinare", in maniera uniforme su tutto il territorio dello Stato, gli aspetti fondamentali appunto nel vasto settore dell'organizzazione turistica, cui le Regioni dovranno poi conformarsi.

E' una legge molto attesa (non v'è dubbio, anzi, che si possa parlare di vero e proprio ritardo colpevole del legislatore), variamente prospettata dai vari gruppi politici, molto discussa e in un certo senso sofferta. E' comunque frutto di evidenti compromessi, e come è oggi non soddisfa alcuno degli operatori pubblici e privati.

Fra i vari progetti di legge presentati al Parlamento, uno di matrice D.C., uno P.C.I., e un altro di iniziativa governativa, è prevalso quest'ultimo, che tuttavia ha inteso – in un certo senso – unificare in uno stesso testo le proposte degli altri due.

La legge quadro intende praticamente attuare i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera (art. 1) in ottemperanza all'art. 117 della Costituzione; fra l'altro, il turismo viene ritenuto attività rilevante sia sotto il profilo sociale che sotto quello economico: fatto importante che finalmente una legge ha il coraggio di sancire in modo rituale!


Le tematiche affrontate dalla legge sono numerose, e certamente innovano non poco, nella materia, ancor oggi, prevalentemente regolata da una legislazione arcaica e frammentaria:

– viene, pertanto, istituito il *Comitato per la programmazione turistica*, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro competente da lui delegato e dai Presidenti delle giunte regionali di Trento e Bolzano (art. 2); in pratica, quindi, le Regioni non riceveranno passivamente disposizioni, ma parteciperanno attivamente negli indirizzi di potere e d'intervento;

– *l'organizzazione turistica pubblica regionale* viene riformata attraverso la creazione di Aziende di promozione turistica (A.P.T.) in sostituzione di E.P.T. e Aziende di turismo "quali organismi tecnici operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione", per l'espletamento delle attività di sviluppo, promozione, accoglienza, informazione turistica. E' importante considerare che la legge prescrive che le regioni devono *individuare gli ambiti territoriali turisticamente rilevanti* in cui opereranno tali aziende (art. 4);

– lo stesso art. 4 parla di istituzione – da parte delle Aziende – di *Uffi-*

ERRATA CORRIGE

 A pag. 22:

Errata

... da lui delegato e dai Presidenti delle Giunte regionali di Trento e Bolzano ...

Corrige

... da lui delegato, dai Presidenti delle Giunte regionali e dai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e Bolzano ...

ci di informazione e Accoglienza turistica (IAT), in un certo senso simmetrici alle Pro loco;

— la legge, poi, traccia le linee fondamentali delle *strutture ricettive senza più fare accenno alla distinzione fra alberghiere ed extralberghiere*, (artt. 6-7); della loro classificazione con sistema a stelle che dovrà praticamente essere conforme su tutto il territorio nazionale; ricordiamo che già qualche anno fa un insigne studioso di economia turistica, il Vismara, ebbe a preannunciare:

“A nostro parere la classifica degli esercizi ricettivi deve essere uniforme per tutto il Paese. Non si può ammettere che una regione usi un metro di classificazione diverso dalle altre, non fosse altro per evitare una spiacevole concorrenza tra regione e regione.

Anche il vincolo di destinazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale: infatti proprio per quei sani principi di uniformità sanciti dalla Costituzione non è possibile differenziare benefici o limitazioni fra regione e regione ed un provvedimento del genere provocherebbe senza ombra di dubbio una serie di ricorsi alla Corte Costituzionale”. (In *“Elementi di economia e tecnica del turismo”*, ed. *“Le opere”* - Roma, 1975, pag. 30);

— vengono altresì definite le *Agenzie di viaggio e turismo*, il loro ambito di attività e talune prescrizioni di base per il rilascio dell'autorizzazione regionale che è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza (art. 9);

— è molto importante il principio stabilito dall'art. 10 secondo cui anche le associazioni senza scopo di lucro (ricreative, culturali, ecc.) possono esercitare, anche se limitatamente ai propri associati, la medesima attività delle agenzie di viaggio;

— sono, inoltre, indicate le caratteristiche tipologiche e differenziali tra le varie attività professionali in materia di turismo e cioè fra *guida, interprete, accompagnatore o corriere, maestro di sci, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica, e animatore* (art. 11);

— fra le norme finanziarie, sulla ripartizione dei fondi, vengono privilegiate, con ulteriore assegnazione, le Regioni del Mezzogiorno (art. 14).

Si vede, quindi, immediatamente come la legge affronti varie e importantissime tematiche, fra le quali, comunque, quella che direttamente ci riguarda in questa sede è la ristrutturazione della *organizzazione turistica sub-regionale*, di cui all'art. 4, dichiarata ancora una volta di competenza regionale, e da cui si ricava soprattutto il principio che il nuovo ente da identificarsi nelle nuove *“aziende”*, potrà essere individuato *in ambiti territoriali turisticamente rilevanti*.

Pianta del Territorio della Città del Monte di San Giuliano, anticamente
 detta Erice o Monte Trapani designato a prospettiva per quanto tiene il suo
 circuito, con le note de' luogui più segnalati, a maggior intelligenza de' curiosi

